

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2020, n. 3-1350

Art. 26, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, così come modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22. Indicazioni in ordine al mandato con rappresentanza a Finpiemonte S.p.a. sottoposto a clausola risolutiva.10128

A relazione dell'Assessore Tronzano

Premesso che:

- l'art. 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 ha previsto che:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.”;

- con D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018, è stata definita ed autorizzata la rinegoziazione di cui al sopra richiamato art. 26;

- in data 28.12.2018, l'Ente ha stipulato i contratti di rinegoziazione delle posizioni individuate dalla sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale.

Considerato che l'art. 17, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 ha introdotto i seguenti commi nel richiamato art. 26 della legge regionale n. 4/2018:

"3-bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a) all'estinzione dei derivati in essere, o di loro componenti ed opzioni, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.

“3-ter. Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 3-bis la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Finpiemonte S.p.a. tramite specifico mandato con rappresentanza, a valere sulle risorse appositamente stanziati nella missione 50 (Debito pubblico), programma 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale.”

Dato atto che ad oggi sono in essere n. 3 contratti derivati di *interest rate swap* tra l'Ente e le controparti bancarie riportate nella seguente tabella, per il rispettivo valore nominale iniziale e nozionale residuo al 31.12.2018 a fianco di ciascuna indicato:

Banca	Valore nominale iniziale	Nozionale residuo al 31.12.2018	Data inizio	Data fine
Merrill Lynch	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Intesa Sanpaolo	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Dexia Crediop	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036

Rilevato che:

- nel bilancio di previsione 2019-2021 approvato con L.R. 19 marzo 2019, n. 9 e relative variazioni sono stati stanziati fondi destinati all'estinzione anticipata di almeno uno dei contratti suindicati, mediante riacquisto dell'opzione di *Interest Rate Floor*;
- con determinazione dirigenziale n. 345/A1110B del 24 aprile 2019 si è dato avvio alla procedura di gara finalizzata all'estinzione anticipata dei derivati prevista dal richiamato art. 26, comma 3-bis, lett. a), della legge regionale n. 4/2018 e s.m.i., tramite richiesta alle controparti bancarie sopra citate di una preventiva manifestazione di interesse all'operazione, richiedendo nel contempo l'invio della documentazione atta a consentire le fasi di gara successive;
- le suddette controparti bancarie hanno fornito riscontro alla richiesta di manifestazione di interesse, fatta esclusione per Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1053/A11000 del 31 dicembre 2019, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 26, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 e s.m.i., è stato approvato lo schema del contratto di mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. S.p.A., finalizzato al compimento da parte di quest'ultima di ogni atto utile e necessario all'estinzione anticipata di almeno un contratto derivato di *interest rate swap* tra quelli indicati in precedenza;
- il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 31 dicembre 2019;
- come espresso nella richiamata determinazione 1053/2019 “il contenuto del contratto di mandato in questione è stato convenuto in data” 30 dicembre 2019 “con la Finpiemonte S.p.a. S.p.A., non consentendo quindi di fatto la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale”;
- per le motivazioni di cui al punto precedente, l'articolo 4 del contratto sottoscritto da entrambe le parti in data 31 dicembre 2019 ha previsto che lo stesso fosse sottoposto a condizione risolutiva in assenza di specifica deliberazione confermativa da parte della Giunta regionale;

- il contratto di mandato prevede in capo alla mandataria i seguenti compiti:

- a) la *“stipulazione in nome e per conto della Regione Piemonte del contratto di assistenza giuridico legale specialistica con l’Avvocato Massimiliano Elia con sede in Corso Matteotti, 3 bis – Torino (TO), di cui alla Determinazione Dirigenziale di conferimento dell’incarico n. 661 del 02/08/2019. Alla medesima mandataria spetta il pagamento del corrispettivo pattuito dalla Regione Piemonte e i conseguenti adempimenti fiscali, dietro versamento anticipato della somma pattuita in sede di atto dirigenziale da parte della stessa Regione”*;
- b) il coordinamento *“in nome e per conto della Regione Piemonte e con la collaborazione dell’advisor di cui al precedente punto, la predisposizione di tutta la documentazione richiesta e la trasmissione agli Istituti Bancari ai fini dell’avvio di una manifestazione di interesse da parte dei medesimi con conseguente e successivo avvio di una procedura di gara tra quegli Istituti in presenza di specifici presupposti, quali verranno a livello generale comunicati dalla Regione Piemonte”*;
- c) la gestione *“in nome e per conto della Regione Piemonte di tutte le fasi sia di ricerca di manifestazione di interesse che di successiva procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, da effettuarsi, ove previsto da specifiche norme settoriali, tramite “asta on line” per la scelta dell’Istituto Bancario: il criterio di aggiudicazione dovrà risultare quello della miglior offerta economica”*;
- d) l’avvio delle *“fasi, sia di manifestazione di interesse, sia di procedura di gara, sulla base di specifica nota da parte della Regione Piemonte che in tal sede comunicherà, con un preavviso di almeno sette giorni, l’ammontare delle risorse disponibili per l’estinzione dei contratti di swap mediante riacquisto dell’Interest rate Floor e le scadenze temporali dell’operazione”*;
- e) la stipulazione *“in nome e per conto della Regione Piemonte del contratto di estinzione dello swap, ad avvenuta aggiudicazione all’Istituto Bancario risultante vincente a seguito della gara di cui al punto precedente, nonché effettuare tutte le verifiche di legge e le eventuali comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente”*;
- f) il pagamento *“in nome e per conto della Regione Piemonte dell’importo convenuto a seguito della gara di cui a precedenti punti, previo versamento anticipato e in tempo utile del medesimo importo da parte della Regione Piemonte”* ;
- g) la gestione dei *“flussi informativi”* e l’attestazione *“preliminarmente rispetto ai precedenti punti”* delle condizioni previste dall’art. 3 del Decreto MEF dell’11 novembre 2011, n. 236;
- h) ogni forma atta a garantire *“la tracciabilità dei flussi finanziari tramite l’apertura di un conto corrente dedicato all’operazione di estinzione del contratto di swap mediante riacquisto dell’Interest Rate Floor, su cui verrà effettuato il versamento delle somme di provenienza regionale e il pagamento a favore dell’Istituto Bancario risultato aggiudicatario”*.

Dato inoltre atto che con la richiamata determinazione n. 1053/A11000 del 30 dicembre 2019 si è proceduto all’impegno a favore di Finpiemonte S.p.a. S.p.A. della provvista finanziaria destinata al perfezionamento dell’operazione oggetto di mandato, pari ad Euro 152.412.702,00 corrispondente allo stanziamento a tal data previsto sul Bilancio gestionale 2019-2021 (Annualità

2019) a valere sul cap. n. 192116/2019 - Missione 50, Programma 01, Macroaggregato 107, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Annualità 2019).

Preso atto che alla data di approvazione del presente provvedimento non è stato dato attuazione al contratto di mandato in questione in nessuno dei punti sopra riportati da *a)* a *h)*.

Dato atto che gli Uffici rilevano che l'andamento del valore *MTM* riferito a ciascuno dei citati contratti derivati di *interest rate swap*, ha subito un incremento tale da rendere insufficiente ai fini della convenienza economica dell'operazione così come originariamente e complessivamente determinata - anche nell'ipotesi di acquisto parziale - l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie al riacquisto di ciascuna opzione *Interest Rate Floor*.

Considerato che nell'ambito delle misure finanziarie che la Regione Piemonte intende attivare a sostegno dei settori economici e sociali piemontesi, il disegno di legge regionale n. 95 del 05.05.2020, in discussione in Consiglio Regionale, nel sostituire il richiamato articolo 26 comma 3bis della L.R. 4/2018 ha previsto che le economie derivanti dalla rinegoziazione con la Cassa DD.PP. possano essere destinate a partire dal 2019 a:

- a) spese in conto capitale;
- b) estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni.

Rilevato pertanto che, alla luce delle osservazioni sopra esposte riguardanti sia gli aspetti propriamente afferenti la valutazione economico finanziaria delle operazioni alla luce delle attuali disponibilità finanziarie, che le esigenze finanziarie necessarie per attuare misure di rilancio degli interventi a sostegno dell'economia regionale coinvolta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, risulta opportuno che i competenti Dirigenti si avvalgano della clausola risolutiva, espressa all'articolo 4 del contratto di mandato stipulato in data 31.12.2019 con la Finpiemonte S.p.a. S.p.A., con conseguente risoluzione del contratto medesimo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

1. di indicare al Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio di avvalersi della clausola risolutiva, prevista all'articolo 4 del contratto di mandato stipulato in data 31.12.2019 con la Finpiemonte S.p.a. S.p.a., di cui alla Determina 1053/A11000 del 30 dicembre 2019 con conseguente risoluzione del contratto medesimo;
2. di demandare al competente Dirigente l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l'attuazione di quanto previsto al punto precedente;
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)